

Sella

PROROGA SOSPENSIONE RATE MUTUO

In conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Provincia di Alessandria nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto nel mese di novembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 14 dicembre 2020 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 che proroga di 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre e 2 dicembre 2019.

L'Ordinanza stabilisce che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni), hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale:

- **Sospensione totale:** sospensione del pagamento dell'intero importo della rata, quindi sia interessi che capitale.
Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati, con la stessa periodicità e le stesse scadenze della rata di ammortamento, per un numero di rate concordato con la banca.
- **Sospensione parziale:** sospensione del pagamento della sola quota del capitale.
In questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

La sospensione avrà durata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione della proroga dello stato di emergenza.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto e in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale di riferimento.
